



Città di Legnano

| ENTE | ORGANO | NUMERO | DATA |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| Comune di Legnano | C.C. | 47 | 30-04-2024 |
| Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL BIENNIO 2024-2026, AGEVOLAZIONI, DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024. | | | |

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **TRENTA** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

| n. | COGNOME E NOME | pres. | ass. | n. | COGNOME E NOME | pres. | ass. |
|--------------------------|---------------------|-------|------|----|------------------|-------|------|
| 1 | De Lea Aurora | X | | 13 | Garavaglia Paolo | X | |
| 2 | Boggiani Giuseppina | X | | 14 | Sassi Antonio | X | |
| 3 | Pigni Giacomo | X | | 15 | Toia Carolina | | X |
| 4 | Borgio Sara | X | | 16 | Laffusa Daniela | X | |
| 5 | Taormina Umberto | X | | 17 | Toia Francesco | | X |
| 6 | Silvestri Umberto | X | | 18 | Colombo Romano | | X |
| 7 | Sambati Valeria | X | | 19 | Grillo Gianluigi | X | |
| 8 | Penati Anna | X | | 20 | Colombo Franco | X | |
| 9 | Brambilla Mario | X | | 21 | Carvelli Stefano | X | |
| 10 | Bosetti Simone | X | | 22 | Munafò Letterio | X | |
| 11 | Pontani Anna | X | | 23 | Brumana Franco | X | |
| 12 | Bonfrate Eligio | X | | 24 | Amadei Federico | X | |
| Sindaco – Radice Lorenzo | | | | | | X | |
| totale | | | | | | 22 | 3 |

Risultano collegati da remoto i consiglieri: De Lea, Pontani, Penati, Brambilla, Garavaglia, Laffusa, Munafò, Brumana, Amadei

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---|
| Pavan Anna | X | Maffei Ilaria | |
| Fedeli Lorena | X | Berna Nasca Monica | X |
| Bianchi Marco | X | Benetti Luca | X |
| Bragato Guido Niccolò | X | | |

*PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO*

Deliberazione C.C. n. 47 del 30-04-2024

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL BIENNIO 2024-2026, AGEVOLAZIONI, DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/04/2017 recante Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- ARERA, con la suddetta deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, anche al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Visti i provvedimenti emanati da ARERA, e in particolare:

- la del. n. 444/2019 del 31/10/2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la det. n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la del. n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020, con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la del. n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la del. n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la det. n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021, "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la del. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Vista, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione

non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

Considerato che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

Considerato che:

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio;

Visto il regolamento comunale relativo all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18/04/2023;

Rilevato che il "metodo" per la determinazione della tariffa è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, sicché il gettito derivante copra tutti i costi del servizio;

Verificato che il Comune di Legnano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/04/2023 ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2023, calcolate secondo il metodo MTR indicato da ARERA;

Visto, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, Aemme Linea Ambiente S.r.l, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con

i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

Dato atto che la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso il PEF "grezzo" del servizio per il biennio 2024-2025, corredato da bozza di relazione di accompagnamento;

Verificato che, a seguito di successive analisi ed interlocuzioni intercorse tra il Comune ed il soggetto gestore, tali documenti hanno subito modifiche ed integrazioni, anche in relazione al recepimento dei dati contabili di pertinenza del Comune.

Dato atto che, con delibera 15/2022/R/rif ARERA ha introdotto l'adozione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale vengono introdotti anche i criteri e standard prestazionali volti a garantire maggiore qualità ed efficienza nel servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che, come previsto dalla regolazione, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è chiamato a definire il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori stabiliti e che con delibera di G.C. n. 88 del 12/04/2022 si è ritenuto coerente il posizionamento della propria gestione dei rifiuti urbani nel quadrante regolatorio "Schema 1";

Considerato che la delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF, ha stabilito una durata biennale per il nuovo periodo regolatorio;

Dato quindi atto che il nuovo periodo regolatorio ha validità per le annualità 2024-2025, con una programmazione economico finanziaria di pari durata;

Dato atto che i costi stimati per l'anno 2024 derivano dal bilancio consuntivo relativo all'anno n-2 (2022), quelli stimati per l'anno 2025 derivano dal bilancio preconsuntivo relativo all'anno n-2 (2023);

Riscontrato che l'art. 16 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), con riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti ammessa al riconoscimento tariffario prevede che, nel caso di TARI tributo, questa non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/11 e verificato che tale importo è stato determinato nel rispetto di tale indicazione, come indicato nella relazione di accompagnamento;

Dato atto che, ai fini della redazione del PEF, l'Ente è tenuto a determinare alcuni parametri:

- fattore di sharing b dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b : tra 0,3 e 0,6);
- coefficiente di sharing ω come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore (ω : tra 0,1 e 0,4);

- coefficiente di recupero della produttività X (X: tra 0,1% e 0,4%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QL (QL: <= 4%);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale PG (PG: tra 0% e 3%);
- I coefficienti Y_{1a} e Y_{2a} i quali $Y_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

| Coefficiente | Descrizione | Giudizio SODDISFACENTE | Giudizio INSODDISFACENTE |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|
| Y_{1a} | Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata | [-0,2 ; 0] | [-0,4 ; -0,2] |
| Y_{2a} | Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo | [-0,15 ; 0] | [-0,3 ; -0,15] |

Verificato che i suddetti parametri sono stati quindi determinati come segue:

| Coefficiente | Descrizione | PEF 2024 | PEF 2025 |
|--------------|---|----------|----------|
| b | Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR | 0,58 | 0,58 |
| ω | Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR | 0,2 | 0,2 |
| X_a | Coefficiente di recupero della produttività | 0,11% | 0,11% |
| QL_a | Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti | 0% | 0% |
| PG_a | Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi | 0% | 0% |

alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato:

| Coefficiente | Descrizione | PEF 2024 | PEF 2025 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| Y_{1a} | Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata | SODDISF. = 0 | SODDISF. = 0 |
| Y_{2a} | Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo | NON SODDISF. = -0,15 | NON SODDISF. = -0,15 |

- Coefficiente di gradualità $(1 + g) = \underline{0,85}$

Riscontrato che, in data 18/04/2024, la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha da ultimo trasmesso il PEF "rivisto" del servizio per il biennio 2024-2025;

Esaminato il suddetto PEF, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Riscontrato che, tra i costi esposti nel PEF non risultano presenti oneri relativi ad “attività esterne al ciclo integrato RU”;

Dato atto che nel PEF sono inseriti i costi che si riferiscono all’implementazione del sistema di tariffazione puntuale con la messa a regime di tale sistema sull’intero territorio del Comune e che si connette agli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di sviluppo delle raccolte differenziate come segue:

| Coefficiente | Descrizione | PEF 2024 | PEF 2025 |
|------------------|------------------------------------|----------|----------|
| COIEXPTV+PT F | Componente previsionale COI | 218.511 | 218.511 |

Dato che dal costo complessivo del servizio stimato per l’anno 2024 in euro 11.213.272, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l’importo di € 610.454 relativo all’anno n-2 (2022), ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

| DETERMINAZIONE ARERA N. 02/DRIF/2020 DEL 27/03/2020 | Anno 2022 |
|---|------------------|
| Contributo del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007 | 65.376 |
| Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento) | 367.565 |
| Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc. | 137.888 |
| Ulteriori partite approvate - sacchi panno | 100.000 |
| Rimborsi TARI | -60.375 |
| Totale Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020 | 610.454 |

Dato che dal costo complessivo del servizio stimato per l’anno 2025 in euro 11.072.222, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l’importo di € 444.714 relativo all’anno n-2 (2023), ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

| DETERMINAZIONE ARERA N. 02/DRIF/2020 DEL 27/03/2020 | Anno 2023 |
|---|------------------|
| Contributo del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007 | 63.862 |
| Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento) | 272.208 |
| Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc. | 78.732 |
| Ulteriori partite approvate - sacchi panno | 100.000 |
| Rimborsi TARI | -70.088 |
| Totale Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020 | 444.714 |

Preso atto che, sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio stimato per gli anni 2024 e 2025 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 ammonta rispettivamente ad € 10.615.346 ed € 10.639.624 come riportato nel seguente prospetto:

| | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT | 864.118 | 862.562 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | 901.952 | 901.952 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 843.568 | 843.568 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 2.618.845 | 2.618.845 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV} | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV} | 23.208 | 23.208 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV} | 218.511 | 218.511 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | -153.072 | -153.357 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dopo sharing b(1+w)AR_{sc} | -520.756 | -521.726 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot,TV} | 81.421 | 82.466 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | 474.261 | 483.876 |
| COSTI VARIABILI (2022= 47,72 % - 2023= 48,41%) | 5.352.056 | 5.359.905 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 1.587.977 | 1.587.977 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | 311.214 | 320.330 |
| Costi generali di gestione CGG | 1.158.867 | 1.174.811 |
| Costi Comuni Diversi CCD | - | - |
| Altri costi CO_{AL} | 2.327 | 2.327 |
| Costi d'uso del capitale CK | 2.239.305 | 2.172.593 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF} | 28.828 | 28.828 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR COI^{EXP}_{TF} | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} | 50.996 | 49.843 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | 354.535 | 375.607 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | 127.16 5 | - |
| COSTI FISSI (2022= 52,28 % - 2023= 51,59%) | 5.861.21 6 | 5.712.31 7 |
| COSTO COMPLESSIVO (100%) | 11.213.2 72 | 11.154.42 6 |
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | 11.2 13.272 | 11.072.2 22 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | 610.454 | 444.714 |
| COSTO COMPLESSIVO SU CUI CALCOLARE LA TARIFFA | 10.602.81 8 | 10.627.50 8 |

Riscontrato che, in ordine all'attività di validazione del PEF, l'art. 7.3 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif prevede che:

il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente

Dato quindi atto che l'attività consiste nella verifica:

- della completezza del PEF rispetto ai contenuti minimi del Metodo tariffario definito dall'Autorità di regolazione;
- della coerenza rispetto alla metodologia di calcolo previsto dal metodo e alle regole ivi imposte (costi ammissibili, limiti di aumento delle diverse componenti tariffarie, ecc.);
- della coerenza dei dati in esso riportati con i bilanci relativi agli anni di riferimento;

Dato atto che per quanto sopra esposto:

- il gestore, Aemme Linea Ambiente S.r.l., è tenuto alla predisposizione ed invio del PEF "grezzo" al Comune;
- l'attività di validazione del PEF richiede competenze specialistiche;
- è opportuno che l'attività di validazione del PEF venga effettuata a cura di un soggetto, diverso dal funzionario del servizio tributi, possibilmente esterno, in possesso di adeguate competenze e debitamente qualificato;

Dato atto che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, con riferimento alle modalità di elaborazione del piano economico finanziario, prevede una semplificazione nella procedura di validazione da parte dell'Ente territorialmente

competente, laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo territorio;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e l'art. 28.1 dell'Allegato alla medesima, il quale dispone che il PEF debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

Verificato che, con determinazione dirigenziale n. 423 del 28/03/2024, è stato affidato un incarico di supporto alla verifica contabile e metodologica del PEF grezzo del gestore, funzionale alla validazione del PEF ai sensi del c.d. MTR-2, alla S.T. AMBIENTE dott.ssa Liliana Molino, soggetto esterno in possesso di adeguate competenze e debitamente qualificato;

Rilevato che S.T. AMBIENTE dott.ssa Liliana Molino, in data 23/04/2024, ha trasmesso la validazione del PEF anni 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Vista la validazione del PEF anni 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti, prodotta da S.T. AMBIENTE dott.ssa Liliana Molino, e ritenuto, per quanto sopra esposto, di recepire la validazione e approvare il suddetto piano e relativi allegati, quali riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

Ritenuto quindi di approvare il suddetto piano e relativi allegati, quali riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

Dato atto che il PEF dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della definitiva approvazione da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

Considerato che,

- la tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune non intende applicare né la tariffa di cui al comma 667, né la tariffa di cui al comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, bensì mantenere il tributo TARI introducendo la commisurazione di parte della quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza;
- nel rispetto di quanto disposto dal citato D.M. del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, i quali vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo al Comune di

misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza;

- tale sistema di raccolta consente la commisurazione della tariffa, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;
- il D.M. 20 aprile 2017 stabilisce anche che, nel caso di pesatura "indiretta", il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o della capacità del sacco conferito. In questo caso, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza, può essere calcolata anche come sommatoria del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico. Il coefficiente di peso è stabilito dal Comune, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale dei rifiuti raccolti e la volumetria contabilizzata. La disposizione richiamata, contenuta nell'art. 6 del D.M. citato, prevede pertanto che, anche nel caso di sistemi di misurazione indiretta dei rifiuti, tramite un metodo volumetrico, la misurazione sia tradotta in peso. Ciò in quanto gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe del tributo, applicabile anche alla TARI, stabiliscono che «*la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza*»;
- il Comune, nell'applicare la TARI a commisurazione puntuale di parte di quota variabile della tariffa, relativa alla copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RUR, si conforma pertanto ai criteri disposti dal D.P.R. n. 158/1999, in particolare in riferimento agli articoli 5 e 6, sulla base delle rilevazioni derivanti dal sistema di misurazione puntuale attuato da ottobre 2022;

in base al D.P.R. n. 158/1999 e in base alle risultanze del PEF, per quanto riguarda l'articolazione della tariffa si deve tener presente che:

- la tariffa rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, etc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non

domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali;

- le due quote, fissa e variabile 1, della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi, a metro quadrato e a chilogrammo, attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare con l'applicazione dei coefficienti K_a e K_b ;
- per le categorie delle utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo loro attribuibili, della superficie delle singole utenze con l'applicazione dei coefficienti, K_c e K_d , espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei K_a (determinati dalla legge in misura fissa), i suddetti coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti e massimi previsti dalla legge;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;
- la quota variabile 2 è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta;

Dato inoltre atto che:

- le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei su indicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;
- i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati nell'allegato B alla presente deliberazione;

Dato atto che il documento di che trattasi rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento di anno in anno in funzione del principio della copertura integrale obbligatoria di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa ex art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

Considerato che occorre stabilire quanto dei costi relativi alle componenti fissa e variabile riconducibile alle frazioni differenziate sia attribuibile all'utenza domestica e quanto a quella non domestica, al fine di una elaborazione delle tariffe sulla base di "criteri razionali", assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche ex art. 1 comma 658 Legge 147/2013 (*"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*);

Ritenuto che il riferimento ai "criteri razionali" implica la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, facendo riferimento a fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

Sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche, e sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999 per "tipologia di attività" svolta riferiti alle utenze non domestiche è stata effettuata la ripartizione dei costi fissi e dei costi relativi alle frazioni differenziate da attribuire alle due macrocategorie di utenza;

Rilevato, pertanto, che i costi relativi alla quota fissa ed alla quota variabile 1 tra utenza domestica e non domestica sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

| | |
|----------------------|--------|
| utenza domestica | 58,03% |
| utenza non domestica | 41,97% |

Sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche, e sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999 per "tipologia di attività" svolta riferiti alle utenze non domestiche è stata effettuata la ripartizione dei costi fissi e dei costi relativi alle frazioni differenziate da attribuire alle due macrocategorie di utenza;

Considerato inoltre che il costo relativo alla componente variabile riconducibile alla frazione di rifiuto urbano residuo viene determinato in base alle risultanze della sperimentazione di raccolta puntuale avviata nell'ottobre dell'anno 2022, sulla base delle seguenti percentuali:

| | |
|----------------------|--------|
| utenza domestica | 70,40% |
| utenza non domestica | 29,60% |

Considerato, inoltre, che i costi attribuibili a ciascuna macrocategoria sull'importo di € 11.213.272,00, al netto delle detrazioni complessive di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di € 610.454,00, porta al totale di € 10.602.818,00 da ripartire sulle utenze come specificato:

| | Totale € | % ripartizione |
|-----------------------|------------|----------------|
| Utenze domestiche | 6.295.289 | 59,37 |
| Utenze non domestiche | 4.307.529 | 40,63 |
| Totale | 10.602.818 | 100,00 |

Preso atto che, ai fini della determinazione delle tariffe per la parte fissa e per la parte variabile 1, è necessario procedere alla individuazione dei coefficienti "K" laddove, per le utenze domestiche i Ka (per la parte fissa) appaiono non modificabili mentre i Kb (per la parte variabile) devono essere scelti nell'ambito di un range di valori minimi e massimi, e così analogamente, per le utenze non domestiche, devono essere scelti i coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile);

Preso atto che il comma 652 art. 1 della Legge 47/2013 stabilisce che "Il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (Kb – parte variabile utenze domestiche) 3a, 3b (Kc – parte fissa utenze non domestiche) 4a e 4b (Kd – parte variabile utenze non domestiche) dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (Ka – parte fissa utenze domestiche) del medesimo allegato 1;

Viste le tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di individuare i coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze;

Preso atto che le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi hanno determinato le tariffe applicabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in funzione dei parametri di cui sopra;

Visto l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013, il quale prevede che *"a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utile paradigma di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti al fine di intraprendere nel tempo iniziative volte ad un costante miglioramento e razionalizzazione dello stesso, e ritenuto che i costi del servizio, pur superiori alle risultanze dei fabbisogni standard, siano congrui, in quanto giustificati dalla qualità del servizio, come meglio rappresentato nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra riportato, alla determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2024;

Preso atto che l'art. 34, comma 1, del Regolamento TARI afferma che, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo e ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2024 le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata: 31/07/2024 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2024

2° rata: 30/09/2024 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2024

3° rata: 03/12/2024 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2024

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2025 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2025 nel caso di importi superiori a € 30,00 per le utenze domestiche ed € 100,00 per le utenze non domestiche, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Visto l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, secondo cui *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modifiche in L. n. 15 del 25 febbraio 2022, specifica che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 924 del 30/06/2023 con la quale è stato affidato alla sig.ra Daniela Paganini l’incarico di elevata qualificazione di Responsabile del Servizio Tributi, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Visto il parere espresso in data 29 aprile 2024 dalla Commissione 5 “Sostenibilità”, acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione:

- i dirigenti dei Settori Economico Finanziario e del Settore Tecnico hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per gli aspetti di competenza, allegati alla presente;*
- il dirigente f.f. del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole alla regolarità contabile della stessa, allegato alla presente;*

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e seguenti, in materia di servizio integrato dei rifiuti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;

Sentito l’intervento dell’Assessore alla Sostenibilità – Dott. Luca Benetti, il quale illustra la delibera in discussione e sentiti altresì gli interventi di numerosi consiglieri (la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta).

Con 15 voti favorevoli e 7 contrari (Laffusa, Grillo, Carvelli, Colombo F., Munafò, Brumana e Amadei) espressi mediante dispositivo elettronico, da 22 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2) di determinare i parametri di competenza dell'Ente come segue:

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| b | Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR | 0,58 | 0,58 |
| ω | Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR | 0,2 | 0,2 |
| X_a | Coefficiente di recupero della produttività | 0,11% | 0,11% |
| QL_a | Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti | 0% | 0% |
| PG_a | Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi | 0% | 0% |

| Coefficiente | Descrizione | PEF 2024 | PEF 2025 |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Y_{1a} | Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata | SODDISF. = 0 | SODDISF. = 0 |
| Y_{2a} | Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo | NON SODDISF. = -0,15 | NON SODDISF. = -0,15 |

- Coefficiente di gradualità $(1 + g) = \underline{0,85}$
- 3) di recepire la validazione dal soggetto all'uopo incaricato e di approvare il Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) per il biennio 2024-2025, oltre a relativi allegati, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4) di dare atto che il PEF relativo biennio 2024-2025 e la relazione di accompagnamento, predisposti secondo gli schemi di cui all' dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021, la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema di cui alla determina ARERA 2/2021/DRIF, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, verranno trasmessi, mediante l'apposita piattaforma online, ad ARERA per la successiva approvazione, come previsto dall'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- 5) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 10.602.818 per l'anno 2024 e di € 10.627.508 per l'anno 2025 come risultanti dall'Allegato A) quale differenza tra il totale dei costi complessivi e le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020;
- 6) di approvare i coefficienti, tariffe, la tariffa euro/litro, il peso specifico e i minimi della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 per le Utenze domestiche e per le Utenze non domestiche quali parte integrante e sostanziale, come risultanti dall'Allegato B);

7) di approvare le seguenti riduzioni e agevolazioni previste dal Regolamento TARI:

a) dotazioni annuali aggiuntive non onerose di sacchi per le seguenti categorie e per i relativi valori:

(1) ex Allegato 3, comma 1, lett. a) del Regolamento TARI: per ogni bambino del nucleo familiare/utente, fornitura di sacchi aggiuntivi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di:

- n. 120 sacchi per bambini di età compresa tra zero e fino al compimento del primo anno;
- n. 60 sacchi per bambini fino al compimento del secondo anno di età;

(2) ex Allegato 3, comma 1, lett. b) del Regolamento TARI: per ogni soggetto del nucleo familiare/utente, che usi presidi medico-sanitari di ausilio per incontinenza e/o stomie, forniti dalla ASST competente per territorio, fornitura di 60 sacchi aggiuntivi (30 sacchi in caso di presentazione della richiesta nel secondo semestre dell'anno);

b) fornitura di dotazioni per conferimenti cumulativi di più utenti domestici nella misura minima di n. 10 utenti (art. 16, comma 8 del Regolamento TARI);

c) riduzione del 15% della quota variabile 1 (art. 23 comma 3 del Regolamento TARI), alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei propri scarti organici;

d) riduzione del 5% della quota variabile 1 (art. 24 comma 4 del Regolamento TARI), alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;

8) di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2024 come segue:

1° rata: 31/07/2024 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2024

2° rata: 30/09/2024 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2024

3° rata: 03/12/2024 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2024

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2025 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2025 nel caso di importi superiori a € 30,00 per le utenze domestiche ed € 100,00 per le utenze non domestiche, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

9) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- 10) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), a partire dal 1° gennaio 2024, l'applicazione delle seguenti componenti perequative istituite da ARERA:
 - UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
 - UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
- 11) di rinviare a successivo atto i conseguenti adeguamenti alle previsioni del Bilancio 2024-2025;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;
- 13) di dare atto che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per il 2024 entro il 28 ottobre e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- 14) di dare atto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- 15) di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;
- 16) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024,

Con 15 voti favorevoli e 7 contrari (Laffusa, Grillo, Carvelli, Colombo F., Munafò, Brumana e Amadei) espressi mediante dispositivo elettronico, da 22 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino